

## Decreto n° 0148 / Pres.

Trieste, 29 giugno 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

## oggetto:

REGOLAMENTO PER LACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ DESTINATO ALLE VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO INTERNAZIONALE E AI LORO FAMILIARI SUPERSTITI AI SENSI DELLARTICOLO 10 COMMI 52 SS. DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2016, N. 14 (ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER LANNO 2016 E DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2016-2018 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26).

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI in data 29/06/2017

Siglato da:

ERICA NIGRIS in data 22/05/2017 GABRIELLA DI BLAS in data 25/05/2017



il Presidente

**Premesso** che la Regione, al fine di alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti dagli attentati terroristici subiti dai propri cittadini, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 52, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, "Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" è autorizzata a costituire un Fondo di solidarietà destinato ai cittadini vittime di terrorismo internazionale:

**Visto**, in particolare, l'articolo 10, comma 53, della citata legge regionale 14/2016 il quale prevede che i requisiti, i termini e le modalità di accesso ai beneficio sopracitato siano disciplinati con apposito regolamento;

**Rawisata** pertanto la necessità di adottare il suddetto regolamento per disciplinare i requisiti, i termini e le modalità di accesso all'apposito Fondo di solidarietà costituito ai sensi dell'articolo 10, comma 52, della legge regionale 14/2016;

**Richiamata** la vigente disciplina in materia di terrorismo, con particolare riferimento alla legge 3 agosto 2004, n. 206 "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice":

**Richiamati** altresì l'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche" e l'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata" per l'individuazione dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà previste;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2017, n. 177 di approvazione preliminare del Regolamento in argomento;

**Considerato** che il citato comma 53, dell'articolo 10 della legge regionale 14/2016 prevede che il regolamento per l'accesso al Fondo di solidarietà destinato alle vittime di terrorismo internazionale e ai loro familiari superstiti sia adottato sentita la Commissione consiliare competente;

**Atteso** che con nota dell'Ufficio di Gabinetto prot. n. 1528/GAB del 9 febbraio 2017 il testo del Regolamento, approvato in via preliminare con la sopracitata deliberazione, è stato inviato al Consiglio regionale per l'acquisizione del previsto parere della Commissione consiliare competente;

**Visto** il parere favorevole della VI Commissione consiliare permanente di data 9 marzo di cui alla nota del Segretario generale del Consiglio regionale prot. n. 2940/P del 10 marzo 2017, acquisita dall'Ufficio di Gabinetto in data 27 aprile 2017;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 maggio 2017, n. 805;

## Decreta

1. È emanato il "Regolamento per l'accesso al Fondo di solidarietà destinato alle vittime di atti di terrorismo internazionale ed ai loro familiari superstiti ai sensi dell'articolo 10, comma 52

- ss. della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -